




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area II

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0027806 del 13/09/2011
07102.02. Direttive, Circolari, Disposizioni

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo VV.F.
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici Ispettivi per
l'Italia Settentrionale, l'Italia Centrale e la
Sardegna e per l'Italia Meridionale e la
Sicilia
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco
LORO SEDI

E per conoscenza

Al Sig. Dirigente Generale Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

OGGETTO: Art. 16 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010.

Monitoraggio rapporti di part-time in corso aventi una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Poiché, a distanza di tempo dall'entrata in vigore del D. L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, continuano a rilevarsi talune incertezze nella applicazione delle disposizioni recate in materia di part-time, si reputa opportuno riassumerle, per assicurare una gestione uniforme.

Si ricorda che anche la legge n. 183 del 04.11.2010, pubblicata sulla G.U. del 09.11.2010, ha introdotto ulteriori novità in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale,

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 9 del 2011, protocollo n. 38002 del 30 giugno 2011, ha riassunto per tutte le Amministrazioni pubbliche le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area II

innovazioni in materia di part-time introdotte negli ultimi anni al fine di dare indirizzi sull'applicazione della disciplina a regime nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Innanzitutto, è da rilevare che il D. L. n. 112/2008, nell'ambito dell'ampia riforma del sistema pubblico, ha trasformato il part-time in un istituto di natura concessoria: infatti la trasformazione del rapporto di lavoro da *full-time* a part-time non avviene più automaticamente, come in passato.

Nel previgente sistema le Amministrazioni potevano negare la trasformazione richiesta solo in caso di superamento della percentuale del 25% di part-time concedibili per sede e per ruolo, ovvero nel caso in cui l'eventuale documentata seconda attività lavorativa riguardasse un'Amministrazione Pubblica o comportasse un conflitto d'interessi con la specifica attività di servizio del dipendente. Peraltro, nel caso in cui la trasformazione di lavoro in termini di riduzione dell'orario di servizio potesse provocare grave pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione, la stessa aveva la sola possibilità di disporre, con motivato provvedimento, un differimento della trasformazione richiesta per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma 58 dell'art. 1 della Legge n. 662/1996, come modificato dalla Legge n. 133/2008, prevede invece, a modifica del previgente sistema, che la concessione del part-time sia legata a valutazioni di tipo organizzativo dell'Amministrazione, che devono essere, di volta in volta, condotte dai dirigenti delle strutture ove presta servizio il richiedente, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente. Pertanto, nel caso in cui la trasformazione richiesta del rapporto di lavoro in part-time comporti pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione, questa può denegare la richiesta.

A tale fine i Dirigenti dovranno motivare le specifiche condizioni che ostano alla concessione del part-time, sia con riferimento a comprovate esigenze di servizio, sia con riguardo all'articolazione del part-time richiesto. E' opportuno che di tali motivate condizioni siano portati a conoscenza i dipendenti interessati, ai fini di cui all'art. 8 della Legge n. 241/90 (preavviso di rigetto), concedendo un termine per la presentazione di osservazioni.

Restano invece ferme le disposizioni - previgenti alle modifiche recate dalla legge n. 133/2008 - in materia di incompatibilità e seconda attività contenute nella legge n. 662/1996.

Più in particolare, al personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, non si applicano le disposizioni dell'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché gli eventuali divieti di iscrizione ad Albi professionali. A tale personale, nel caso in cui eserciti attività professionale, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle Pubbliche Amministrazioni ed è fatto divieto di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una P.A.

Resta confermato che l'Amministrazione nega la trasformazione del rapporto in part-time quando l'attività lavorativa, autonoma o subordinata, comporti un conflitto d'interesse con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero debba



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area II

intercorrere con un'altra Amministrazione.

Proprio per l'importanza di tali limitazioni o divieti in materia di seconda attività, tutto il personale interessato deve comunicare – con la richiesta di trasformazione del rapporto – anche l'attività di lavoro che intende svolgere ed è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività.

E' appena il caso di ricordare che costituiscono causa di decadenza dall'impiego in contraddittorio, non solo la violazione dei divieti in materia di incompatibilità e le comunicazioni risultate non veritiere a seguito di accertamenti ispettivi, ma – nel caso di personale in part-time – anche le omissioni delle comunicazioni sull'attività da svolgere ovvero sulla eventuale variazione.

Tali conseguenze non si verificano se le prestazioni esterne sono rese a titolo gratuito presso Associazioni di volontariato o presso cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Riassunte le principali disposizioni che riguardano il personale in part-time, tra le quali vi era la possibilità, indicata dall'art. 16, della legge n. 180 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima della data di entrata in vigore del citato D. Legge n. 112/2008, alla luce dei nuovi criteri organizzativi introdotti.

Il termine dei 180 giorni è decorso senza che sia pervenuta alcuna segnalazione in merito da parte dei Dirigenti delle strutture.

Peraltro, sulla base delle richiamate disposizioni della legge n. 662/1996, si evidenzia l'opportunità di monitorare periodicamente, per tutti i rapporti **di part-time in corso aventi una prestazione lavorativa non maggiore del 50% di quella a tempo pieno**, il rispetto della disciplina dell'incompatibilità, del cumulo di impieghi e incarichi, nonché dell'osservanza delle misure contro il lavoro sommerso.

A tale fine è stato predisposto l'unito modello che si prega di restituire compilato mediante fax ai n. 06/46548404 – 06/46549257.

Si prega di dare diffusione della presente, assicurando.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cincarilh)